

VERBALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ACCORDI 6/12/12 E 6/2/13

In Milano, il giorno 6 marzo 2013

tra

Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., in qualità di Capogruppo

e

la Delegazione Sindacale di Gruppo costituita dalle OO.SS. Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Sinfub

le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba, Fisac, Uilca, Sinfub

Premesso che:

- a) con lettere del 9 agosto 2012 e del 6 novembre 2012 era stata comunicata alle Organizzazioni Sindacali la cessazione dell'efficacia della contrattazione integrativa aziendale con decorrenza dal 13 novembre 2012;
- b) le Parti, in data 6 dicembre 2012, hanno firmato l'Accordo Quadro che disciplina, anche con riferimento alla disapplicazione della contrattazione di secondo livello, le ricadute sul personale connesse all'attuazione del piano industriale del Gruppo Bipiemme 2012/2015;
- c) le Parti, in data 6 febbraio 2013, hanno firmato l'Accordo di Verifica, sulla base del quale, a far tempo dal 1° gennaio 2013, sono stati consolidati, sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e non assorbibile, gli importi da ultimo percepiti da ciascun dipendente a titolo di Retribuzione Integrativa Aziendale, Premio di Rendimento Extra Standard, Indennità Invernale e Monte aggiuntivo (ex retribuzioni tipiche);
- d) sempre sulla base dell'Accordo di Verifica del 6 febbraio 2013, a far tempo dal 1° gennaio 2014 verranno altresì consolidati, sotto forma di assegno ad personam non rivalutabile e non assorbibile, gli importi da ultimo percepiti da ciascun dipendente a titolo di Produttività – Quota Fissa Cia (ex retribuzione tipica);
- e) le Parti, con gli Accordi citati, hanno previsto e confermato che non saranno più erogate le voci Retribuzione Integrativa Aziendale, Premio di Rendimento Extra Standard, Indennità Invernale e Monte aggiuntivo dal 1° gennaio 2013, nonché, dal 1° gennaio 2014, la voce "Produttività – Quota Fissa Cia";
- f) le OO.SS. hanno rappresentato come, dalla rigorosa applicazione degli Accordi citati, consegue una penalizzazione delle aspettative dei dipendenti della Banca Popolare di Milano (e del personale del Gruppo equiparato al fine delle ex retribuzioni tipiche) a fronte del condiviso passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa seguito nel consolidamento di alcune di tali retribuzioni, anche con particolare riferimento al personale di prossima cessazione del rapporto di lavoro per adesione ai piani di esodo previsti dagli accordi stessi;

Le Parti convengono che:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo ed hanno valore negoziale fra le Parti;
2. quanto richiamato nelle premesse costituisce presupposto e condizione essenziale del presente verbale;

3. le Parti convengono di procedere alla destinazione, a favore del solo personale di Banca Popolare di Milano (e del personale del Gruppo equiparato al fine delle ex retribuzioni tipiche) di una somma il cui costo complessivo a carico del datore di lavoro sia pari ad € 8 milioni, che:
- per il personale in servizio (esclusi gli aderenti alle forme di esodo disciplinate dall'Accordo Quadro e dall'Accordo di verifica) sarà versata ad alimentare le posizioni individuali del fondo pensionistico integrativo;
 - per il personale che sia cessato o che cesserà per adesione alle forme di esodo disciplinate dall'Accordo Quadro e dall'Accordo di Verifica, costituirà integrazione dell'incentivo all'esodo di spettanza e verrà pertanto erogata successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. E' escluso da tale previsione il personale cessato entro il 28 febbraio 2013 che abbia già percepito nelle proprie competenze di fine rapporto quote di ex "retribuzioni tipiche";
4. le Parti si impegnano ad incontrarsi per definire modalità, tempi e criteri di ripartizione e di erogazione della somma di cui al punto 3 che precede. Sin d'ora concordano sul fatto che la quota parte della somma di cui al punto 3 attribuita a ciascun dipendente (costo banca) sarà calcolata in linea di massima in rapporto a quanto dal dipendente stesso da ultimo percepito a titolo di Premio di rendimento – extra standard, Monte Aggiuntivo e Produttività – quota fissa Cia, con riferimento al rapporto tra il costo complessivo della somma di cui al punto 3 e il costo complessivo del Premio di rendimento – extra standard, Monte Aggiuntivo e Produttività – quota fissa Cia.
5. le Parti convengono altresì che le erogazioni di cui al punto 3 vengono accordate in via eccezionale e non ripetibile e a totale definizione di quanto indicato in premessa;
6. pertanto, in via definitiva le Parti confermano che a far tempo dal 1° gennaio 2013 non verrà effettuata alcuna erogazione al personale (in servizio o cessato) a nessun titolo e con riferimento a qualsiasi periodo di competenza (ivi incluso l'esercizio 2012) di somme comunque derivanti dalla disdettata normativa di secondo livello e in particolare a titolo di Premio di rendimento – extra standard, Monte Aggiuntivo, Indennità Invernale e Retribuzione Integrativa Aziendale;
- a far tempo dal 1° gennaio 2014 non verrà effettuata alcuna erogazione al personale (in servizio o cessato) a nessun titolo e con riferimento a qualsiasi periodo di competenza (ivi incluso l'esercizio 2013) di somme derivanti dalla voce Produttività quota fissa Cia;
- sono per quanto ovvio confermati i consolidamenti di cui alle lettere c) e d) delle premesse.
7. Il presente verbale costituisce parte integrante e corpo unitario e inscindibile con i citati Accordi 6 dicembre 2012 e 6 febbraio 2013;

Banca Popolare di Milano soc. coop. a.r.l., anche n.q. di Banca Capogruppo

Organizzazioni Sindacali Aziendali

Fabi

Fiba

Fisac

Uilca

Sinfub

Delegazione Sindacale di Gruppo costituita dalle OO.SS.

Fabi

Fiba

Fisac

Uilca

Sinfub